

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI PER
L'ALTA FORMAZIONE (OSSERVATORI E RICERCHE) CIG [REDACTED]**

TRA

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, con sede in Roma alla Via dei Prefetti 46 - (d'ora in avanti denominata "ANCI") rappresentata dalla dott.ssa Veronica Nicotra, nella qualità di Segretario Generale e rappresentante legale p.t., e **l'Unione delle Province d'Italia - UPI**, con sede in Piazza Cardelli 4 – (d'ora in avanti denominata "UPI") rappresentata dal dott. Piero Antonelli, nella qualità di Direttore Generale (d'ora in avanti denominate congiuntamente le "Committenti"),

E

L'Università degli Studi di [REDACTED]/Il Dipartimento Universitario [REDACTED]/L'Istituto di Ricerca [REDACTED] (di seguito denominata/o solo "l'Università/il Dipartimento/l'Istituto di ricerca"), con sede in [REDACTED], C.F. e P.IVA [REDACTED], rappresentata da [REDACTED] nella qualità di [REDACTED];

d'ora in avanti denominate congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- le Committenti con Convenzione del 12 dicembre 2013, stipulata con il Ministero dell'Interno, hanno avviato il Progetto "Piano annuale per la formazione territoriale dei segretari comunali e provinciali, del personale degli Enti Locali e degli amministratori locali" (d'ora in avanti denominato anche il "Piano formativo");

- ai sensi dell'art. 4 della citata Convenzione per l'attuazione del Piano formativo è stato istituito un Nucleo di coordinamento e raccordo con il Consiglio Direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali cui è affidato il compito di definire gli obiettivi in materia di gestione e di attuazione delle attività formative;
- nell'ambito del Piano formativo sono previsti corsi, su una molteplicità di temi di interesse delle amministrazioni locali, nonché l'organizzazione di alcuni seminari di studio e di attività strumentali per l'alta formazione (osservatori e ricerche) la cui gestione sarà affidata alle Università/Istituti di ricerca in diverse aree del territorio nazionale;
- il punto 3.6 del Piano formativo prevede che le Università/Istituti di ricerca interessati debbano previamente dichiarare la propria disponibilità seguendo la procedura di accreditamento nell'apposita sezione del portale www.accademiaautonomia.it;
- le Committenti, acquisiti gli orientamenti generali del Comitato scientifico e informato il Nucleo di coordinamento, al fine individuare le Università/Istituti di ricerca cui affidare le suddette attività, hanno invitato, mediante Avviso pubblicato, in data 23.12.2014, sul portale www.accademiaautonomia.it, le Università/Istituti di Ricerca già accreditati, a presentare una o più proposte progettuali (d'ora in avanti anche solo "l'Avviso");
- le Committenti, all'esito della valutazione della Commissione di cui al punto 4 dell'Avviso e acquisito il parere favorevole del Nucleo di coordinamento, hanno selezionato l'Università/il Dipartimento/ l'Istituto di Ricerca

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è l'organizzazione e la cura, da parte dell'Università/Dipartimento /Istituto di ricerca, dell'osservatorio/progetto di ricerca sul tema come indicato nella proposta scientifico-didattica allegata sub 1).
2. L'Università/il Dipartimento/l'Istituto di ricerca si impegna a pubblicizzare l'osservatorio/progetto di ricerca dandone adeguata notizia sul proprio sito web istituzionale.

Art. 3 – Decorrenza e durata

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha durata fino al _____

Art. 4 - Gruppo di ricerca e programma di lavoro

1. Il gruppo di ricerca è composto come dettagliatamente indicato al punto _____ della proposta scientifico-didattica allegata sub. 1).
2. Il rapporto di ricerca deve essere espressamente completato in tutte le sue parti, in formato elettronico, entro e non oltre il 30.04.2015; entro tale data il Responsabile del rapporto di ricerca deve comunicare al Responsabile generale del Piano formativo il termine e le modalità della presentazione pubblica del rapporto stesso, la cui copia deve essere anticipata entro e non oltre il 22 maggio 2015.

Art. 5 - Nomina dei responsabili della Convenzione

1. Il Responsabile della Convenzione per l'Università/il Dipartimento /l'Istituto di ricerca è il prof. _____
2. Il Responsabile del rapporto di ricerca è il _____
3. Il Responsabile della Convenzione per le Committenti è il dott. Pietro Barrera, Responsabile generale del Piano formativo.

Art. 6 – Rapporto conclusivo

1. Il rapporto conclusivo sarà consegnato tempestivamente dall'Università/dal Dipartimento/dall'Istituto di ricerca al Responsabile generale del Piano formativo, in formato digitale, affinché si possa procedere alla pubblicazione sul portale www.accademiaautonomia.it, contestualmente alla presentazione. E' prevista anche la possibilità di aprire un confronto pubblico sul medesimo portale.
2. L'eventuale pubblicazione in formato cartaceo o di e-book del rapporto conclusivo può essere oggetto di ulteriori accordi con le Committenti.
3. Il rapporto conclusivo predisposto dall'Università/il Dipartimento/l'Istituto di ricerca rimane di esclusiva proprietà del Ministero dell'Interno. Per il rapporto conclusivo, e comunque per ogni documento pubblico, oltre al logo Anci, UPI e dell'Università/il Dipartimento /l'Istituto di ricerca, dovrà essere riportato anche il logo del Ministero dell'Interno.

Art. 10 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali ed a tutela della manodopera

1. L'Università/Il Dipartimento/L'Istituto di ricerca è l'unica/o responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento delle attività ed è obbligata/o ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. L'Università/Il Dipartimento /L'Istituto di ricerca ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività dagli stessi prestata, manlevando le Committenti da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Università/Il Dipartimento /L'Istituto di ricerca ha l'obbligo di osservare, oltre che quanto prescritto nel presente atto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza le Committenti da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
3. L'Università/Il Dipartimento /L'Istituto di ricerca è obbligata/o ad applicare a tutti il personale addetto alle attività, oggetto della presente Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui le stesse si svolgono.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa ed esonero di responsabilità

1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al precedente art. 4.2, le Committenti potranno risolvere unilateralmente la presente Convenzione, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
2. La Convenzione, inoltre, è soggetta a risoluzione di diritto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite secondo le modalità previste dall'art.3 della L. 14 Agosto 2010 n. 136.
3. L'Università/il Dipartimento /l'Istituto di ricerca si impegna a svolgere le attività ad essa/o affidate sotto la propria esclusiva responsabilità, obbligandosi a tenere indenne le Committenti da qualsivoglia onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, in qualsiasi modo legati all'Università/al Dipartimento /all'Istituto di ricerca, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente Convenzione.

4. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà derivare a carico delle Committenti oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.

Art. 12 – Spese contrattuali

1. La registrazione della presente Convenzione, nonché le spese di bollo, saranno a carico della Parte che intenderà utilizzarlo, ai sensi dell'art.5 del D.P.R n. 131/1986 sulle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Art. 13 – Foro competente

1. Per ogni controversia derivante tra le Parti in ordine alla presente Convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Art. 14 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente Convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, viene approvata e sottoscritta dalle Parti.

Roma, li

_____, li

Per ANCI

Il Segretario Generale

Per l'Università/Dipartimento/Istituto di ricerca

Il _____

Per UPI

Il Direttore Generale
